

Relazione illustrativa del progetto di legge regionale “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”.

Le finalità della legge

Il sapere è decisivo elemento di sviluppo personale e sociale ed è, per questo, investimento prioritario della Regione Emilia-Romagna. Obiettivo della legge è perciò condurre le ragazze e i ragazzi della regione, tutti **e non uno di meno**, a un diploma di istruzione superiore o a una qualifica professionale, elevando le loro conoscenze e competenze, strumenti fondamentali per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza e per una vita professionale soddisfacente. Tuttavia, ciò che si apprende in giovane età non può bastare per tutta la vita: i saperi cambiano e le nuove tecnologie sono diventate parte integrante della vita professionale e sociale. Per questo la legge intende promuovere un sistema di istruzione e formazione non solo **per tutti**, ma anche **per tutto l’arco della vita**.

Oggi vi sono ancora troppi giovani che non raggiungono il successo formativo; inoltre vi sono fasce di popolazione adulta che, partendo da livelli di scolarizzazione mediamente più bassi rispetto a quelli europei, si devono misurare con processi di forte innovazione, con la conseguente necessità di aggiornare rapidamente e con continuità le competenze necessarie nell’ambito della società della conoscenza. In tale contesto, è necessario operare, con tutti gli strumenti a disposizione del sistema degli Enti locali, affinché si riducano i rischi di una vera e propria esclusione dal sapere, condizionante elemento di svantaggio che apre prospettive di sottoccupazione, disoccupazione, precarietà ed emarginazione sociale. Attraverso il presente progetto di legge, si intendono porre le condizioni affinché il sistema formativo, nelle sue componenti essenziali dell’istruzione e della formazione professionale, accompagni le persone, tutte, al successo formativo e all’acquisizione di saperi per tutta la vita, nel rispetto delle attitudini personali e per il superamento delle diseguaglianze determinate dalle diverse condizioni socio-economiche di partenza.

Il quadro di riferimento normativo: applicazione del titolo V della Costituzione, la legge delega sull’istruzione, la legislazione regionale

La Regione Emilia-Romagna, con il presente progetto di legge, intende attuare - nelle materie dell’istruzione e della formazione professionale - la legge costituzionale n.3 del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, esercitando le nuove competenze legislative ed amministrative attribuitele, al fine di rafforzare e qualificare ulteriormente il sistema formativo nel territorio regionale, per raggiungere gli obiettivi precedentemente espressi.

La Regione, pertanto, **assume a fondamento della propria iniziativa legislativa l’ordinamento nazionale dell’istruzione** che, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, è di esclusiva competenza dello Stato, a garanzia dell’unitarietà del sistema dell’istruzione e a tutela del diritto di ogni persona all’accesso a tutti i livelli di istruzione e al successo formativo.

In tale quadro, la normativa regionale è finalizzata all’ulteriore qualificazione del sistema nazionale dell’istruzione, e in particolare della scuola pubblica, nel proprio territorio e non persegue alcun disegno di “regionalizzazione” del sistema scolastico; al contrario, questa applicazione del Titolo V rappresenta una proposta nettamente alternativa alla devoluzione dell’istruzione, con l’attribuzione della competenza esclusiva alle Regioni, contenuta nella riforma dell’art.117 della Costituzione, attualmente all’esame del Parlamento.

In materia di istruzione, l’articolo 117 della Costituzione assegna altresì **alle Regioni una competenza legislativa concorrente con lo Stato**, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche. La Regione Emilia-Romagna intende esercitare tale competenza con il presente

progetto di legge, al fine di rafforzare e sostenere alcune caratteristiche di qualità del sistema formativo regionale, rendendolo ancor più adeguato alle diverse e complesse esigenze delle persone, delle famiglie e del sistema economico e sociale.

Il presente progetto di legge viene approvato dalla Giunta Regionale a seguito della definitiva approvazione, da parte del Parlamento, della legge “Delega in materia di norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.

Assume pertanto queste norme generali a riferimento delle norme regionali, a partire, tuttavia, dalle preoccupazioni sui possibili effetti che tali norme nazionali possono determinare per il sistema formativo nella Regione. Introduce perciò elementi di miglioramento dell’offerta formativa nel territorio regionale, rafforzando l’autonomia dei soggetti, sostenendo la qualità dell’offerta per tutti e per tutto l’arco della vita, producendo esperienze di eccellenza rivolte al successo formativo e alla valorizzazione della cultura tecnica e professionale, anche attraverso l’integrazione tra l’istruzione e la formazione professionale.

Ad ulteriore garanzia della fruizione omogenea sul territorio nazionale dei diritti fondamentali da parte di tutti, l’art. 117 della Costituzione, alla lettera m), attribuisce allo Stato la competenza esclusiva per la definizione dei **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali**. Il progetto di legge regionale riconosce l’applicabilità di tale riferimento normativo anche per quanto riguarda la **formazione professionale** - materia peraltro di esclusiva competenza regionale – affinché i livelli formativi essenziali delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze siano definiti in modo omogeneo, attraverso accordi fra le Regioni e lo Stato, per garantirne il riconoscimento e la spendibilità su tutto il territorio nazionale.

Il progetto di legge intende anche rafforzare l’identità del sistema della formazione professionale, intervenendo attraverso la definizione dei tratti caratterizzanti del sistema, quali l’accreditamento dei soggetti, l’individuazione delle tipologie formative, dei profili professionali, delle qualifiche e delle certificazioni di competenza, anche per realizzare il principio della pari dignità fra istruzione e formazione professionale.

Attraverso il progetto di legge viene innovata in modo sostanziale la normativa regionale sulla formazione professionale, risalente al 1979; le nuove norme intendono mettere a sistema le importanti innovazioni introdotte e sperimentate in questi anni, in modo da caratterizzare la formazione professionale regionale su alcuni aspetti strutturali, e insieme rafforzare gli elementi di flessibilità, di costante innovazione, di relazione con il mercato del lavoro, che hanno connotato positivamente, nel contesto nazionale ed europeo, il sistema regionale.

Il progetto di legge, infine, si colloca **in coerenza e continuità con alcune leggi regionali vigenti**, quali la l.r. 1 del 2000 sui servizi educativi per la prima infanzia e la l.r. 26 del 2001 sul diritto allo studio. Si definisce in questo modo un quadro organico, reso possibile oggi dalla riforma costituzionale, delle politiche regionali a favore dell’educazione per tutti e per tutta la vita, che troverà continuità in un’ulteriore innovazione legislativa, sempre in applicazione del Titolo V, relativa alla transizione al lavoro, alle politiche attive del lavoro, al collocamento e alla tutela e qualità del lavoro.

Il sistema formativo nel territorio regionale: natura ed elementi fondamentali

In tale quadro di riferimento, la strategia per garantire pari opportunità formative è individuata nel rafforzamento della qualità del sistema e nell’ampliamento dell’offerta di percorsi integrati. Questi ultimi rappresentano lo strumento per valorizzare, anche attraverso l’integrazione delle rispettive metodologie didattiche, l’intreccio fra teoria e prassi. Solo superando la dicotomia tra sapere astratto e addestramento al lavoro, i ragazzi della nostra regione, potranno dotarsi di un organico insieme di conoscenze e competenze costituito dal sapere, dal saper essere, dal saper fare e dal sapersi relazionare con gli altri.

Il provvedimento pertanto disciplina il **sistema formativo nel territorio regionale** e lo definisce come insieme di attività e relazioni che i soggetti dell’istruzione, della formazione professionale e dell’educazione degli adulti attuano ed instaurano fra loro, nell’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali e partendo dalle esigenze delle persone.

Il sistema formativo si fonda:

- sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono fra loro – pur mantenendo differenti metodologie di azione
- sulla valorizzazione dell'autonomia dei soggetti (istituzioni scolastiche, università, organismi di formazione professionale accreditati)
- sul rafforzamento delle relazioni tra di loro e con i territori, con gli Enti locali, con le organizzazioni sociali

Questo sistema, nel rispetto dell'impianto costituzionale, si caratterizza per un forte radicamento nel territorio di riferimento, a partire dalla conoscenza delle sue caratteristiche, valorizzando le sue risorse e dando risposte ai suoi bisogni.

E' evidente che un sistema che si propone obiettivi semplificati e standardizzati può organizzarsi su un modello centralizzato, che dà in questo caso garanzie di efficienza e di efficacia. Al contrario, l'esigenza di qualificare l'offerta formativa nella direzione prevista dal progetto di legge, rendendola più coerente con le diverse esigenze delle persone, delle famiglie e del sistema economico-sociale, impone di favorire la sua differenziazione, specializzazione e personalizzazione. Un'impostazione che consente, in particolare, di praticare esperienze di eccellenza e di attuare, con maggiore efficacia, politiche di integrazione e di sostegno per i ragazzi in difficoltà, per prevenire gli abbandoni scolastici e gli insuccessi formativi.

Tali caratteristiche necessitano, pertanto, di articolazione dei soggetti, di autonomie reali e di collaborazione e raccordo fra tali autonomie.

La collaborazione fra le istituzioni, la concertazione e la partecipazione sociale

Per realizzare le finalità del progetto di legge, ovvero il raggiungimento del successo formativo e le pari opportunità formative per tutti, devono essere **valorizzate le autonomie e le specificità dei soggetti** che operano nel sistema formativo. Tali soggetti non dovranno operare in una logica di isolamento gli uni dagli altri o, peggio, di competizione, bensì in un **sistema di collaborazione istituzionale, di integrazione tra proposte formative, di interazione tra diverse competenze professionali**. Tale collaborazione dovrà essere fondata su accordi territoriali e sul lavorare in rete. L'approccio collaborativo consente di superare la logica degli interventi settoriali, definiti e gestiti da strutture verticali, a favore di una visione più efficace perché complessiva. Il che vale, certamente, per l'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, ma anche più complessivamente per l'integrazione tra queste e le politiche che prevengono il disagio giovanile, gli interventi socio-sanitari a sostegno delle persone e delle famiglie, l'offerta culturale e di aggregazione per il tempo libero, le azioni per l'inserimento lavorativo. In senso più ampio, istruzione e formazione amplieranno le collaborazioni con il sistema delle relazioni sociali ed economiche di un contesto urbano o di un territorio. Tale sistema si basa su una complessa rete di relazioni, su un **sistema di governance regionale e locale** che si caratterizza su tre livelli: **la collaborazione tra istituzioni, la concertazione con le parti sociali, la consultazione con tutti i soggetti singoli o organizzati che operano all'interno del sistema formativo e in ambito sociale**.

La **collaborazione istituzionale** ha rappresentato da tempo per la Regione una metodologia fondamentale di lavoro, realizzata già molto prima dell'applicazione della legge costituzionale n. 3/2001, anche mediante la sottoscrizione di una serie di accordi interistituzionali, fra i quali va richiamato quello del maggio 2001 "Per il coordinamento ed il governo integrato dell'istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro in Emilia-Romagna", siglato da Regione, Direzione scolastica regionale, Province e Comuni dell'Emilia-Romagna. L'Accordo disegna, infatti, l'impianto delle funzioni delle diverse istituzioni e delle reciproche relazioni, predisposto sulla base di quanto sancito dal decreto legislativo 112/98 ed oggi coerente, seppure più arretrato, rispetto a quanto previsto nella riforma del Titolo V della Costituzione. Tale impianto è confermato ed arricchito dal progetto di legge che definisce le competenze dei vari livelli istituzionali nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale, ferme restando le attribuzioni dello Stato e della Regione.

Il provvedimento regionale qualifica il sistema formativo anche a partire dal ruolo dei **diversi attori istituzionali**. Da un lato c'è il sistema degli Enti locali, Regione, Province e Comuni,

le cui competenze vengono articolate nel progetto di legge, in conformità ai principi di sussidiarietà verticale, di appropriatezza e di efficacia costituzionalmente definiti. Dall'altro ci sono i soggetti dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche autonome, le Università, gli organismi della formazione professionale accreditati, e i soggetti associativi, quali le università della terza età ed altre agenzie formative che compongono il cosiddetto sistema dell'educazione non formale. Un ruolo fondamentale nella definizione dei fabbisogni formativi e nella interlocuzione complessiva nelle fasi di programmazione è svolto dalle parti sociali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo la pratica della concertazione. Inoltre, l'associazionismo, le organizzazioni di volontariato e i soggetti del terzo settore sono portatori in modo organizzato di valori e di interessi in rappresentanza di studenti, genitori, di fasce di cittadini con bisogni ed esperienze specifiche, di cittadini nel loro complesso.

Al centro delle politiche, dei programmi e delle azioni sono le persone, i bambini, i giovani, gli adulti, i lavoratori, coloro che cercano lavoro, gli anziani che scelgono di continuare ad imparare, destinatari ma soprattutto soggetti attivi delle proposte formative, stimolo per un loro miglioramento e una loro costante innovazione.

In un sistema così complesso, composto da tanti e diversificati soggetti, è necessario **valorizzare la specificità delle competenze e rafforzare le relazioni**: è questo l'impianto su cui si fonda l'integrazione, non sulla indeterminatezza della attribuzioni, non sul fatto che "tutti facciano tutto", non su un processo di riduzione a unità o di inclusione. Per quello che riguarda gli Enti locali, pur nel nuovo quadro costituzionale, si assume come base la ripartizione di competenze prevista dal decreto Bassanini 112/98.

Delle **Istituzioni scolastiche** viene valorizzata l'autonomia, costituzionalmente riconosciuta, e viene sostenuta la funzione formativa, il cui obiettivo è il successo scolastico e lo sviluppo delle potenzialità delle persone.

Gli **organismi di formazione professionale accreditati** svolgono un servizio pubblico finalizzato a fornire offerte diversificate e qualificate, per accrescere le opportunità occupazionali delle persone e per sostenere lo sviluppo del sistema economico regionale. Il progetto di legge rafforza gli elementi di autonomia di tali soggetti rendendoli interlocutori importanti dei percorsi di consultazione e di confronto istituzionale, andando oltre la loro configurazione di meri gestori di un servizio pubblico.

Per dare concretezza ai principi della collaborazione istituzionale, della concertazione e della partecipazione, il progetto di legge individua le sedi e le modalità attraverso le quali rendere possibile l'incontro e il confronto fra i tanti soggetti coinvolti nel sistema formativo, istituendo organi specifici, con funzioni di proposta e valutazione degli interventi previsti.

In particolare, la **Conferenza regionale per il sistema formativo** rappresenta la sede del confronto ampio fra i livelli istituzionali (Regione, Province e Comuni), le autonomie funzionali (istituzioni scolastiche e università) ed i rappresentanti della formazione professionale sulle politiche e la programmazione inerenti il sistema formativo; il **Comitato di coordinamento istituzionale** costituisce l'ambito del raccordo e dell'armonizzazione fra le competenze regionali e quelle degli Enti locali; la **Commissione regionale tripartita** è la sede in cui si svolge la concertazione fra la Regione e le parti sociali di livello regionale.

La partecipazione sociale è favorita attraverso l'istituzione delle **consulte regionali** degli studenti e dei genitori, decisivi organismi di confronto e di ascolto dei destinatari e dei protagonisti delle politiche formative e degli interventi previsti dal progetto di legge. Allo stesso fine, si prevedono nuove e più ampie modalità di valorizzazione e di ascolto di tutte le componenti del sistema formativo, in particolare dei docenti dell'istruzione e degli operatori della formazione, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro o comitati tecnico-scientifici in cui si esprimono competenze ed esperienze che possono contribuire alla elaborazione di indirizzi e programmi regionali.

Tale complesso quadro di relazioni tra le istituzioni e le autonomie scolastiche, le parti sociali, le rappresentanze degli studenti, dei genitori e l'associazionismo, rappresenta il percorso ricco e di fondamentale importanza, necessario per la definizione dei programmi, delle azioni e degli interventi che hanno ricadute sul sistema formativo.

Il rafforzamento e la qualificazione del sistema formativo nel territorio regionale

Il sistema dell'istruzione in Emilia-Romagna ha già raggiunto obiettivi importanti; la scuola che c'è è migliore delle leggi che la regolano; le famiglie e i ragazzi sono convinti che l'istruzione sia importante per il loro futuro ed investono su di essa; l'offerta scolastica si caratterizza sulla qualità e sull'impegno del personale, docente e non; sul fatto che ormai generalizzata è la frequenza alla scuola dell'infanzia; sull'ampia offerta di tempo pieno e tempo prolungato nel ciclo primario; sul fatto che sono stati sostenuti con convinzione e competenza progetti di innovazione e di integrazione. Fondamentali, in questa scelta, sono state le risorse e le progettualità messe a disposizione e realizzate dalla Regione e, in particolare, dagli Enti locali. Indicatori positivi da sottolineare sono il tasso di dispersione scolastica, decisamente inferiore al dato medio nazionale, e l'alta percentuale di persone che continuano a formarsi attraverso l'università e la formazione superiore.

Le progettazioni innovative sono molte e di eccellenza: l'insegnamento dell'informatica e della lingua straniera già da tempo presente sperimentalmente nelle scuole e in particolare alle elementari; le innovazioni nella didattica; una conoscenza più diretta delle città, dell'ambiente, della realtà e del mondo del lavoro come metodo innovativo di apprendimento; l'educazione alla cittadinanza, anche europea, alla legalità, all'intercultura come momento integrante dei percorsi scolastici.

Tuttavia non possiamo permettere che, nella nostra regione, ci siano ancora ragazzi che non terminano la scuola, perché hanno sbagliato scelta o perché attraversano fasi temporanee di disagio, tipiche dell'adolescenza. Questi momenti di difficoltà possono essere aggravati da modalità didattiche troppo standardizzate, conseguenza anche di classi molto numerose, da un'organizzazione del tempo scolastico troppo rigida, dalle difficoltà del passaggio da un tipo di scuola ad un altro. Gli insuccessi scolastici, già al termine della scuola media inferiore, sono troppo collegati con le condizioni sociali e culturali delle famiglie di provenienza; tale relazione si rafforza ulteriormente nelle scuole superiori e nell'accesso all'università. Sono, in sintesi, troppo pochi gli elementi di mobilità sociale che riesce a produrre il sistema dell'istruzione, che non riesce sufficientemente a controbilanciare e contrastare gli svantaggi iniziali delle persone. Occorre quindi modificare i percorsi che ancora troppo condizionano al proprio "destino" di partenza tutta la vita di una persona.

Le norme contenute nel progetto di legge intendono dunque qualificare il sistema formativo nel territorio regionale, partendo dalla considerazione che tutti i percorsi rivolti ai più deboli, all'integrazione dei disabili e agli stranieri, inducono a progettare offerte formative più personalizzate, vantaggiose per tutti gli studenti. Per questo stesso motivo tali progetti sono uno strumento importante di qualificazione e di innovazione, a condizione che siano garantiti standard adeguati di risorse e di personale docente.

Il progetto di legge non tratta separatamente i cicli scolastici o parti di essi, poiché rappresentano uno degli elementi costitutivi dell'ordinamento nazionale, acquisito come tale.

Vengono previste norme specifiche solo per due segmenti importanti del sistema formativo, sui quali il ruolo degli Enti locali è particolarmente significativo, anche in termini di intervento gestionale diretto: la scuola dell'infanzia e l'educazione degli adulti.

La **scuola dell'infanzia** rappresenta, pur non costituendo obbligo, una parte fondamentale del sistema dell'istruzione, sulla quale notevoli sono stati e sono gli investimenti del sistema degli Enti locali, al fine di promuovere le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento dei bambini e per assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative. La Regione persegue la generalizzazione della scuola d'infanzia per tutti i bambini e le bambine in età tra i 3 e i 6 anni, anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta scolastica e alla sua fruizione. Poiché la normativa nazionale istituisce la possibilità di anticipare l'età di accesso alla scuola d'infanzia, sarà definito un progetto educativo specifico, supportato da personale e spazi adeguati, di transizione tra il nido e la materna a partire dai due anni e mezzo.

Per quanto riguarda **l'educazione degli adulti**, il progetto di legge prevede e sostiene percorsi di apprendimento per tutto l'arco della vita delle persone, finalizzati sia al recupero e al completamento dei percorsi scolastici e formativi, sia all'aggiornamento professionale dei lavoratori, in tal caso operando attraverso l'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale. Un'offerta ampia, importante per favorire l'adattabilità alle trasformazioni dei saperi

nella società della conoscenza e per evitare l'obsolescenza delle competenze e i rischi di emarginazione sociale. Si intende inoltre garantire il diritto al sapere per tutto l'arco della vita con azioni che mettono in valore le attività dell'associazionismo, delle università della terza età, dei tanti soggetti attivi nell'educazione non formale, dando così risposta alle aspettative delle persone che chiedono di continuare la propria crescita culturale ad ogni età.

In relazione al **sistema formativo nel suo complesso**, sono previste norme per la qualificazione delle risorse umane, per il sostegno alla ricerca ed alla innovazione didattica, per la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per il perseguimento della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi ed ordini di scuole e per l'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale.

La qualificazione delle risorse umane è fattore strategico per il miglioramento qualitativo del sistema formativo, poiché è la leva principale per introdurre innovazione e per sostenere i processi di adeguamento alle trasformazioni sociali, culturali ed economiche richiesti dalla società della conoscenza. Al personale impegnato nel mondo dell'istruzione e della formazione professionale si richiede infatti di svolgere le proprie funzioni con sempre maggiore professionalità ed attenzione alle esigenze individuali delle persone; per favorire tale impegno, il provvedimento regionale intende sostenere le attività di qualificazione continua sia degli insegnanti sia dei formatori, anche attraverso azioni di rafforzamento delle motivazioni e delle capacità relazionali. Intende inoltre valorizzare progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate fra studenti, docenti ed altri operatori in ambito scolastico ed extrascolastico. Prevede infine l'istituzione di assegni di studio a favore di docenti e formatori che vogliono aggiornarsi, sulla base di piani di lavoro concordati, anche utilizzando l'opportunità del cosiddetto "anno sabbatico".

Cardine essenziale del sistema formativo è **l'autonomia delle istituzioni scolastiche**, già introdotta nell'ordinamento nazionale nel 1997 ed attualmente sancita anche a livello costituzionale. Il progetto di legge intende valorizzare tale autonomia, quale garanzia della libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e strumento potente per liberare energie propositive e risorse innovative a favore dell'ampliamento delle opportunità per tutti. I primi passi dell'autonomia, realizzati anche attraverso il ricorso alla flessibilità curricolare del 15% introdotta nel 1998, hanno messo in evidenza la capacità delle scuole di intervenire sulla propria offerta, migliorandone la coerenza rispetto alle necessità degli studenti e del territorio, e personalizzando i percorsi di studio. Si tratta, peraltro, di un'autonomia "giovane", a favore di istituzioni per anni abituate a conformarsi alle direttive ministeriali, piuttosto che accompagnate nella crescita verso il ruolo di risorsa per lo sviluppo, che l'autonomia richiede e assegna loro. È dunque un'autonomia che va difesa con azioni e strumenti volti al suo rafforzamento, per contrastare le difficoltà proprie di uno status importante, ma acquisito di recente e per superare i rischi di una sua svalutazione, insiti particolarmente nella proposta governativa di ulteriore revisione costituzionale per la devoluzione di competenze in materia di istruzione dallo Stato alle Regioni, in cui si prevede che queste ultime gestiscano gli "istituti scolastici e di formazione".

La Regione, quindi, per valorizzare ulteriormente le potenzialità dell'autonomia, intende sostenerla e ad ampliarla a partire **dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche di ogni competenza in materia di curricoli didattici** che lo Stato trasferirà alle Regioni, in applicazione della legge "Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale": è infatti evidente che la definizione regionale del curriculum degli studi, anche se parziale ed indipendentemente dall'ampiezza di tale trasferimento, significa da un lato ridurre l'autonomia delle scuole, dall'altro apre la strada a quella "regionalizzazione" dell'istruzione che, per le motivazioni già espresse, la Giunta regionale non condivide.

A sostegno dell'autonomia, si prevede altresì di incentivare la **creazione di reti e consorzi fra scuole** e di favorire la costituzione di forme di rappresentanza per agevolare la partecipazione delle istituzioni scolastiche ai processi di programmazione dell'offerta formativa e di relazione con altre istituzioni.

Quale strumento di sviluppo dell'autonomia e di sostegno alle attività dei docenti, e non certamente per dare vita a sovrastrutture che si sovrappongono alle istituzioni scolastiche, la legge promuove l'istituzione di **Centri di servizi e di consulenza (CSC)**. Tali Centri, che potranno essere costituiti da consorzi o reti di scuole e che si collegano alle esperienze già promosse dagli

Enti locali e dalle scuole, hanno lo scopo di mettere in rete e di far conoscere le migliori esperienze di innovazione didattica, in particolare sui temi dell'integrazione delle persone disabili e in condizione di disagio sociale, dell'inserimento scolastico dei ragazzi immigrati, della qualificazione della professionalità dei docenti, della diffusione di tecnologie didattiche innovative, e per offrire servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche o degli Enti locali.

Un ulteriore, importante elemento di valorizzazione dell'autonomia delle scuole è rappresentato dalla previsione di **potenziare ed arricchire l'offerta formativa**, espressa nei POF, attraverso il sostegno alla realizzazione di integrazioni curriculari ed extracurriculari utili per la personalizzazione dei percorsi formativi, alle progettualità di eccellenza finalizzate alla messa in valore delle potenzialità degli studenti, all'estensione della cultura europea, all'educazione alla cittadinanza ed ai valori della legalità, della tolleranza, dell'intercultura, alla diffusione delle tecnologie informatiche.

Il progetto di legge individua nel rafforzamento dei livelli di **continuità del percorso educativo e formativo** uno strumento importante per contrastare l'abbandono e per rispettare maggiormente i ritmi di crescita e di apprendimento dei bambini e dei ragazzi della regione, soprattutto in riferimento al ciclo primario. A fronte di tempi di crescita e di apprendimento molto differenti tra i bambini e gli adolescenti, infatti, cicli e percorsi scolastici brevi, con frequenti interruzioni e valutazioni, possono produrre ostacoli per i ragazzi con maggiori difficoltà. Per realizzare un percorso educativo più attento ai ritmi di ciascuno, la Regione promuove la progettazione e realizzazione di percorsi didattici ed educativi più continui e rispettosi dei diversi modi e tempi di apprendimento. Tale continuità viene favorita, ad esempio, attraverso il sostegno alla diffusione degli istituti comprensivi ed alla realizzazione di progetti di continuità didattica tra materne ed elementari e fra elementari e medie.

Sempre nella logica del non lasciare indietro nessuno, del non uno di meno, infine, una norma importante del progetto di legge riguarda la specifica attenzione dedicata alle persone più deboli, attraverso la previsione di interventi a garanzia del diritto all'istruzione ed alla formazione dei ragazzi con gravi problemi di salute e di disagio fisico, psichico o sociale, nonché delle persone sottoposte a misure restrittive o inseriti in comunità per tossicodipendenti. In questo senso, il progetto di legge intende offrire strumenti concreti di apprendimento e reinserimento sociale, sostenendo la realizzazione di specifici percorsi formativi, che tengano conto delle particolari condizioni in cui si trovano queste persone.

L'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale

Tra le novità introdotte dal progetto di legge, particolare rilevanza riveste la strategia dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, finalizzata al superamento della logica dei canali formativi separati tra loro, non comunicanti, potenziale fonte di dispersione e di discriminazione sociale. Ciò significa realizzare una nuova gamma di offerte formative, connotate da un forte intreccio fra gli aspetti della conoscenza teorica, della cultura tecnico-scientifica e dell'apprendimento sulla base di esperienze concrete, legate agli ambienti e all'organizzazione del lavoro. L'integrazione tra istruzione e formazione, attraverso la diffusione delle competenze trasversali e l'ampio ricorso a stage, tirocini, periodi di formazione in contesti aziendali, consente alle persone di sperimentare primi, concreti contatti con il mondo del lavoro, favorendo la maturazione di scelte consapevoli e rafforzando le possibilità occupazionali degli individui. Tuttavia, solo un sistema di valutazione, reciprocamente riconosciuto, dei crediti conseguiti nell'istruzione e nella formazione – previsto dal progetto legge - renderà concretamente possibile **passare da un canale all'altro**, valorizzando ogni risultato raggiunto, anche se parziale, senza dover ricominciare da zero e senza disperdere gli sforzi compiuti.

L'integrazione si realizza sia nel segmento dell'obbligo formativo, sia in quello della formazione superiore, sia nella formazione post-laurea, sia nell'educazione degli adulti; l'aspetto fondamentale consiste nella compenetrazione, in un progetto unitario, delle conoscenze culturali e tecniche generali, tipiche dell'istruzione, e delle competenze specifiche e professionalizzanti, tipiche della formazione professionale. Consiste altresì nel progettare congiuntamente un'offerta con modalità innovative nella didattica e nel percorso formativo, facendo interagire le diverse metodologie proprie dei due canali a favore del riconoscimento delle specificità degli allievi, della personalizzazione dei curricula, della modularità degli insegnamenti.

E' infatti sulla capacità di coniugare il sapere, il saper essere, il saper fare ed il sapersi relazionare con gli altri che si gioca la sfida dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone. Per diffondere tale capacità, il progetto di legge intende introdurre nel sistema formativo, con particolare riferimento ai percorsi integrati, il ricorso alle metodologie didattiche più adeguate agli obiettivi della flessibilità, della personalizzazione e della rimotivazione, valorizzando la funzione di **orientamento** già dall'ultimo anno della scuola media inferiore come educazione alla scelta. In tale contesto, anche l'**alternanza scuola-lavoro** diventa uno strumento di apprendimento e di formazione importante, a condizione che sia, come viene individuata dal progetto di legge regionale, una metodologia didattica, e non una sorta di quarto canale, nel quale svolgere l'obbligo formativo accanto all'istruzione, alla formazione professionale e all'apprendistato; un canale che assumerebbe i caratteri di mero addestramento al lavoro, a cui indirizzare i ragazzi più in difficoltà. Al fine di valorizzare gli elementi di qualità che debbono connotare le modalità di apprendimento nei luoghi di lavoro, il progetto di legge definisce i requisiti essenziali che devono essere posseduti dalle imprese formative.

Biennio integrato nell'obbligo formativo

Nel contesto dell'integrazione fra istruzione e formazione professionale, il progetto di legge colloca la proposta innovativa, che si basa però su esperienze già diffuse nel territorio regionale, di un biennio integrato che può essere scelto dai ragazzi al termine della scuola media, al momento in cui, in base alla legge delega che ha abrogato la legge n.9/99, si conclude la fase dell'obbligo scolastico. Ritenendo il momento di questa scelta assolutamente precoce, in quanto impone una decisione rispetto a percorsi formativi fortemente differenziati (i licei da un lato e la formazione professionale dall'altro), la Giunta regionale, pur non potendo intervenire sull'obbligo scolastico, in quanto parte dell'ordinamento nazionale dell'istruzione, intende offrire opportunità formative integrate a tutti i ragazzi, anche a quelli che potrebbero scegliere subito dopo la scuola media la formazione professionale, che consentano loro di consolidare le conoscenze di base indispensabili per proseguire qualsiasi percorso formativo e professionale, nonché di rafforzare, rinviandola, la capacità di scelta.

Tale offerta integrata, di durata biennale, a forte valenza orientativa, è attuata sulla base di un **accordo tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi di formazione accreditati**, stipulato ai sensi del regolamento nazionale sull'autonomia (DPR 275/99); in tale atto viene definito il progetto formativo, flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative, con tirocinii e stage anche all'estero. Vengono inoltre sancite le modalità e responsabilità di svolgimento di tali attività formative, che sono costruite comunque in coerenza con l'indirizzo dell'istituzione scolastica di riferimento. In tal modo è possibile definire le competenze fondamentali, indispensabili per proseguire, al termine del biennio, nell'istruzione o nella formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.

In pratica, negli istituti superiori che aderiranno alla proposta, vi sarà un'offerta formativa, ovvero un corso integrato, nel quale si sperimenteranno modalità innovative. Questa proposta di integrazione intende rappresentare un'alternativa alla scelta troppo precoce e al "doppio canale", che divide troppo presto gli studenti fra quelli che proseguiranno gli studi e quelli che andranno a lavorare. Nel percorso integrato, anche gli studenti maggiormente attratti dal "saper fare", hanno l'opportunità di acquisire, almeno per altri due anni dopo l'obbligo scolastico, competenze culturali di base e trasversali, che rappresentano il bagaglio di conoscenze indispensabili per lo sviluppo della persona, per la formazione alla cittadinanza, per un adeguato inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto di legge indica che la Regione e le Province finanziano in via prioritaria i percorsi di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il biennio integrato e in continuità con lo stesso. La Regione inoltre definisce, anche in modo differenziato, le età di accesso alla formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili formativi e alle corrispondenti figure professionali.

La formazione professionale

La formazione professionale rappresenta in Emilia-Romagna una realtà forte che, in considerazione dei compiti formativi che le sono propri, ispirati ai criteri dell'occupabilità, della adattabilità e dell'imprenditorialità, è ritenuta elemento determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio regionale.

In questo contesto, il progetto di legge, abrogando la legislazione regionale vigente, norma la formazione professionale, materia di esclusiva competenza regionale, per rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla crescita professionale delle persone, qualificando ulteriormente l'insieme dei soggetti e delle attività che ne rappresentano la struttura portante. In tal senso, la disciplina regionale mira a determinare i tratti salienti della formazione professionale al fine di **rafforzarne l'identità**, di aumentarne la visibilità e per porre le condizioni **di una sua pari dignità con il sistema dell'istruzione**. La definizione di **standard regionali** in materia intende anche garantire che le prestazioni formative previste nel provvedimento siano fruite su tutto il territorio regionale in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate.

In questo quadro, il progetto di legge stabilisce le **tipologie** delle azioni formative, a partire dalla formazione professionale iniziale, alla formazione superiore, continua e permanente.

Fra gli elementi per il consolidamento del sistema della formazione, particolare rilevanza assume **l'accreditamento degli enti**, quale elemento indispensabile per beneficiare di finanziamenti pubblici, finalizzato a garantire la qualità dei soggetti e dei servizi formativi. L'accreditamento viene riconosciuto sulla base di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati. Spetta alla Giunta regionale, inoltre, la definizione **dei profili formativi e delle qualifiche professionali**, dei rispettivi standard formativi, dei criteri e delle procedure per il rilascio delle **certificazioni** e dei criteri per la gestione delle risorse.

L'obiettivo del rafforzamento della formazione professionale si persegue, inoltre, intervenendo a favore degli organismi accreditati con azioni a sostegno dell'innovazione didattica, della formazione e dell'aggiornamento delle risorse umane impegnate nel settore, nonché col miglioramento delle strutture edilizie che ospitano le attività formative.

Riconoscimenti e certificazioni

Il progetto di legge sancisce che ogni persona ha diritto di ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Tale riconoscimento può essere utilizzato per conseguire un diploma, una qualifica o un inquadramento professionale. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali, per la definizione di procedure comuni per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze.

Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema.

Le certificazioni che una persona ottiene nell'arco della sua vita sono iscritte, a richiesta degli interessati, in un **libretto formativo personale** rilasciato all'atto della prima iscrizione ad una attività di istruzione o di formazione professionale successiva alla terza media. Poiché il progetto di legge persegue l'obiettivo che l'istruzione e la formazione siano per tutti e per tutto l'arco della vita, questo nuovo documento personale potrà contenere anche gli attestati di frequenza relativi a percorsi di istruzione non scolastica, ovvero le competenze e i crediti comunque acquisiti e documentati.

La Regione concorre con lo Stato, le altre Regioni e gli Enti locali alla definizione degli standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche in integrazione e **persegue il riconoscimento e la circolazione a livello nazionale ed europeo**, adeguandosi ad indicatori e standard, dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenza.

Commento all'articolato

Sulla base di tali principi ed obiettivi, viene proposto il presente progetto di legge nell'articolato di seguito illustrato.

Il titolo "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro" esprime i concetti fondamentali della legge: la finalità di favorire il

conseguimento del successo formativo per tutti, ampliando la prospettiva formativa dalle “età dello studio” a tutto il percorso di vita e di lavoro di ognuno, ed il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale quali ambiti privilegiati per il perseguimento della finalità generale, con particolare riferimento alla valorizzazione, all’interno del sistema formativo del territorio regionale, dell’integrazione fra i soggetti e fra i percorsi.

Il Capo I presenta l’ambito di applicazione ed i principi generali della legge.

L’articolo 1 enuncia la finalità della legge che, nel rispetto del dettato costituzionale, in particolare di quanto stabilito all’articolo 117, è volta alla valorizzazione della persona ed all’elevamento dei livelli culturali e professionali di tutti i cittadini, nonché al rafforzamento del sistema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola pubblica, nel territorio regionale. L’articolo delinea altresì l’ambito di applicazione della legge stessa, stabilendo che le norme generali dell’istruzione, ovvero quelle che configurano l’ordinamento scolastico, ed i principi fondamentali, propri della legislazione concorrente in materia di organizzazione scolastica, costituiscono il fondamento della legislazione regionale in materia.

L’articolo 2 illustra i principi generali ispiratori della legge, volti a non lasciare indietro nessuno, ed in particolare a garantire ad ognuno per tutta la vita l’accesso a tutti i gradi dell’istruzione, a sostenere il conseguimento del successo formativo e l’inserimento nel mondo del lavoro, mediante adeguate opportunità formative nell’intero territorio regionale, con particolare riferimento alle aree deboli ed alla montagna, ad operare secondo i principi di integrazione e di inclusione sociale delle persone disabili, in condizioni di disagio ed immigrate.

Il Capo II è dedicato al sistema formativo nel territorio regionale: contiene una serie di norme che si applicano a tutte le componenti del sistema, delineando in particolare gli elementi fondamentali (sezione I), gli interventi a favore dello sviluppo e dell’innovazione (sezione II), le modalità e gli strumenti per il funzionamento (sezione III).

All’articolo 3 si stabiliscono natura e caratteristiche del sistema formativo nel territorio regionale, costituito dall’insieme delle azioni e delle relazioni attuate dai soggetti operanti nell’istruzione, nella formazione professionale e nell’educazione degli adulti per arricchire l’offerta formativa, fondato sull’autonomia e la pari dignità dell’istruzione e della formazione professionale, nonché sui principi di unitarietà, pluralismo e specificità di tali componenti. Vi si afferma altresì la valorizzazione dell’autonomia dei soggetti formativi, in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati. Si valorizza inoltre l’integrazione delle politiche formative e l’integrazione fra queste e le politiche socio-sanitarie e culturali.

Agli articoli 4 e 5 si affrontano i temi del riconoscimento e della circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo, sancendo il diritto di ognuno ad ottenere il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite. In particolare, si definiscono le modalità attraverso le quali la Regione opera, sia a livello nazionale, sia sul territorio, al fine di rendere fruibile tale diritto.

L’articolo 6 introduce il libretto formativo personale, strumento per raccogliere titoli, qualifiche, certificazioni conseguiti nell’istruzione e nella formazione professionale, nonché attestati di frequenza relativi a percorsi dell’educazione non formale e competenze e crediti formativi comunque acquisiti e documentati.

L’articolo 7 tratta della qualificazione delle risorse umane, prevedendo a favore del personale operante nell’istruzione e nella formazione professionale il sostegno per lo svolgimento di attività di qualificazione in servizio. Al comma 5, in particolare, si introducono gli assegni di studio destinati ai docenti del sistema formativo.

Per incentivare la ricerca e l’innovazione per la qualificazione del sistema formativo, all’articolo 8 si prevede di realizzare collaborazioni con l’IRRE dell’Emilia-Romagna (Istituto regionale per la ricerca educativa), con le Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, nonché di valorizzare il ruolo dell’Università, in particolare per quanto riguarda la funzione di raccordo con il sistema imprenditoriale regionale, per la diffusione dell’innovazione a sostegno della competitività e della creazione di nuove imprese.

Nell'articolo 9 si descrivono le metodologie didattiche nel sistema formativo con particolare riferimento ai tirocini ed all'alternanza scuola-lavoro, specificando che quest'ultima è una metodologia didattica, non costituisce rapporto di lavoro e deve essere svolta in contesti lavorativi adeguati alla formazione.

L'articolo 10 stabilisce che, al fine di realizzare il diritto delle persone ad una adeguata formazione, la Regione, in accordo con le parti sociali, definisce i requisiti che le imprese devono possedere per svolgere un ruolo formativo.

All'articolo 11 si sancisce la rilevanza dell'orientamento quale funzione strategica per sostenere le persone nell'attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali e lo si declina come educazione alla scelta dei vari percorsi dell'istruzione e della formazione e come educazione alle opportunità professionali.

Al fine di intervenire a favore delle persone in difficoltà, l'articolo 12 prevede il sostegno alla realizzazione di specifici percorsi formativi, dedicati a giovani e adulti in particolari condizioni di disagio, sociale, fisico, psichico o collegato con dipendenze.

Gli articoli 13-16 illustrano le modalità per il finanziamento delle attività, la concessione di assegni formativi per favorire l'accesso individuale ad attività di formazione superiore, continua e permanente, la previsione delle azioni di valutazione, monitoraggio e controllo, l'istituzione di modalità informatizzate per la gestione e il controllo delle attività e per la raccolta e conservazione delle certificazioni.

Il Capo III tratta delle componenti del sistema formativo, in particolare dell'istruzione, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti; vengono normati gli interventi regionali a favore della scuola dell'infanzia (sezione I), del rafforzamento delle istituzioni scolastiche autonome (sezione II), dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale (sezione III), della formazione professionale (sezione IV), dell'educazione degli adulti (sezione V).

Gli articoli 17-19 sono dedicati alla scuola dell'infanzia.

L'articolo 17, in particolare, specifica che la Regione persegue la generalizzazione della scuola dell'infanzia, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, anche tramite l'impiego di risorse proprie, aggiuntive a quelle dello Stato, finalizzate all'estensione ed alla qualificazione dell'offerta a sostegno dello sviluppo di tutti i bambini e dell'effettiva uguaglianza delle opportunità educative, con coinvolgimento delle famiglie.

All'articolo 18 si sottolinea il valore della continuità dei percorsi educativi e di istruzione; al fine di garantire il diritto dei bambini a percorsi rispettosi delle loro fasi di sviluppo, specialmente nei momenti di ingresso nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, la Regione sostiene progetti per la continuità educativa e per il raccordo fra servizi educativi e scuola dell'infanzia.

Nell'articolo 19, si illustrano gli interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta educativa della scuola dell'infanzia, con particolare riferimento all'adozione di modelli organizzativi flessibili, alla compresenza nella didattica, all'inserimento di figure di coordinamento pedagogico.

L'articolo 20 individua e sintetizza le azioni che la Regione e gli Enti locali realizzano al fine di sostenere l'autonomia delle scuole per la finalità del successo formativo e del contrasto della dispersione scolastica. Nei successivi articoli 21-27 vengono sviluppate in modo più ampio le norme relative a tali azioni.

In particolare, con l'articolo 21 si sancisce la valorizzazione da parte della Regione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale; a tal fine si prevede il trasferimento alle stesse di ogni competenza regionale in materia di curricoli didattici, secondo priorità e criteri definiti attraverso ampia consultazione. Si prevede altresì il sostegno per la realizzazione di percorsi formativi personalizzati, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, nonché di progetti per il miglioramento dei processi di apprendimento e di insegnamento. Si incentivano inoltre la creazione di reti e consorzi fra scuole, d'intesa con la direzione scolastica regionale, e la costituzione di organismi di rappresentanza delle scuole che operano nel territorio.

All'articolo 22 si introduce la possibilità di istituire i Centri di servizio e di consulenza (CSC) con funzioni di supporto per le istituzioni scolastiche autonome. I Centri offrono i loro servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche, della Regione, degli Enti locali e dell'Amministrazione scolastica.

Al fine di prevenire il disagio giovanile e di favorire l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri immigrati, nell'articolo 23 si afferma l'esigenza dell'integrazione fra le politiche formative e le politiche sociali e sanitarie. Per tali finalità si intende altresì favorire le relazioni fra le istituzioni scolastiche e le risorse del territorio.

L'articolo 24 valorizza la strategia della continuità didattica attraverso il sostegno alla progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole ed alla diffusione degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale. Nel ciclo secondario, si favoriscono progetti finalizzati alla possibilità di cambiare indirizzo di studio.

Con l'articolo 25, si evidenziano i temi principali per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche: realizzazione di integrazioni curricolari ed extracurricolari, progettualità di eccellenza per il successo formativo di tutti gli studenti, ampliamento della cultura europea, educazione alla cittadinanza ed ai valori della legalità e della tolleranza, diffusione delle tecnologie informatiche.

All'articolo 26 si presentano i tratti fondamentali dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, evidenziandone le finalità; viene rappresentata l'importanza dell'integrazione quale base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per reali possibilità di passaggio da un sistema all'altro; si esplicitano i segmenti formativi nei quali si realizza, prioritariamente, l'integrazione: obbligo formativo, istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), percorsi universitari, anche post laurea, educazione degli adulti. Si mettono altresì in evidenza le caratteristiche principali dell'integrazione nei diversi segmenti formativi.

L'art. 27 disciplina il biennio integrato nell'obbligo formativo, illustrandone le finalità – il consolidamento dei saperi necessari alla prosecuzione di qualsiasi percorso ed il sostegno ad una scelta consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale – e le modalità di realizzazione – attraverso accordi stipulati fra scuole ed organismi di formazione professionale accreditati –. Si specifica in particolare che il biennio integrato ha la caratteristica di permettere la prosecuzione dell'obbligo formativo sia nell'istruzione, sia nella formazione professionale, sia nell'esercizio dell'apprendistato; il relativo progetto didattico va pertanto definito congiuntamente dai docenti dei due sistemi, deve essere coerente con l'indirizzo di studio prescelto e deve contenere, con equivalente valenza formativa, competenze di cultura generale, di base e trasversali e competenze professionalizzanti.

Agli articoli 28 e 29 si definisce la formazione professionale quale servizio pubblico, ispirato ai criteri dell'occupabilità, della adattabilità e dell'imprenditorialità e finalizzato a rendere effettivo il diritto al lavoro e alla crescita professionale; si descrivono le tipologie nelle quali si articolano le attività di formazione professionale: formazione iniziale, superiore, continua, permanente.

Ai sensi dell'articolo 30, la Regione determina l'età di accesso, anche differenziata, alla formazione professionale iniziale, in relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure professionali, e stabilisce di finanziare prioritariamente i corsi di formazione professionale iniziale realizzati attraverso il biennio integrato e quelli realizzati in continuità con lo stesso.

Negli articoli 31 e 32 vengono disciplinati contenuti e modalità della programmazione in materia di formazione professionale ed alcune caratteristiche distintive del sistema, a partire dai profili formativi e dalle qualifiche professionali, alle procedure per la certificazione degli esiti, alle modalità di funzionamento delle commissioni d'esame. In particolare nell'articolo 31 si afferma che la Regione promuove il raccordo con i soggetti che gestiscono interventi di formazione continua, con specifico riferimento ai soggetti paritetici gestori dei Fondi interprofessionali.

All'articolo 33 si prevede l'accreditamento da parte della Regione degli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, per poter

beneficiare di finanziamenti pubblici, stabilendo altresì i requisiti e le modalità fondamentali per l'accreditamento.

L'articolo 34 disciplina l'autorizzazione ed il riconoscimento delle attività formative, svolte anche da soggetti non accreditati, ai fini delle certificazioni.

A sostegno della qualificazione della formazione professionale, l'articolo 35 prevede interventi per il miglioramento della didattica e della gestione a favore degli organismi accreditati, per la formazione finalizzata allo sviluppo della professionalità degli operatori, per la diffusione dell'innovazione didattica e metodologica, per il miglioramento delle strutture edilizie.

L'articolo 36 prevede il sostegno alla formazione, esterna alle imprese, degli apprendisti, allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno del sistema produttivo; per innalzare la qualità della formazione, si individuano appositi standard relativi ai contenuti ed alle metodologie didattiche, con particolare attenzione alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo in apprendistato.

L'articolo 37 attribuisce alla Regione la possibilità di istituire scuole specializzate per ambiti strategici per l'economia o per l'elevata innovazione di determinati profili professionali, definendo le modalità di gestione e di funzionamento di tali scuole.

Nell'articolo 38 si afferma il valore della formazione nella pubblica amministrazione, quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per la crescita della qualità dei servizi.

L'articolo 39 detta disposizioni finali in materia di formazione professionale.

L'articolo 40 promuove l'apprendimento delle persone per tutta la vita, per favorire l'adattabilità alla trasformazione dei saperi e per evitare l'obsolescenza delle conoscenze acquisite. Esso si realizza nel sistema formativo, nel lavoro e nell'educazione non formale, anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza ed alle tecnologie innovative.

All'articolo 41 si definisce l'educazione degli adulti quale insieme delle opportunità formative aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base e l'arricchimento del patrimonio culturale. Tali opportunità sono offerte da Enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di formazione professionale accreditati, università della terza età, associazioni ed in genere dai soggetti che erogano attività di educazione non formale agli adulti.

La competenza in merito alla programmazione dell'offerta di educazione degli adulti è attribuita dall'articolo 42 alle Province, che la esercitano sulla base della rilevazione delle esigenze, compiuta a livello territoriale, e nel rispetto degli indirizzi regionali, valorizzando in particolare l'azione dei centri territoriali per l'educazione degli adulti.

Con l'articolo 43 si trasferiscono alle Province le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività dell'Università della terza età, comunque denominate.

Il Capo IV contiene la disciplina inerente la programmazione generale e la programmazione territoriale.

All'articolo 44 si stabilisce che la Regione svolge le funzioni di programmazione generale in merito al sistema formativo. In particolare, spetta al Consiglio regionale l'approvazione delle linee di programmazione e degli indirizzi per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, degli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa, dei criteri per l'organizzazione della rete scolastica, nonché degli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo dei fondi, regionali, nazionali e comunitari. La Giunta regionale definisce gli standard regionali per la formazione professionale, nonché gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei tirocini e dell'alternanza scuola – lavoro. Competono altresì alla Giunta regionale la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, le funzioni amministrative nell'ambito della formazione professionale relative alla sperimentazione di attività innovative ed alla programmazione di interventi di rilevanza regionale, le funzioni in materia di riconoscimenti e certificazioni, nonché la determinazione del calendario scolastico.

Il processo di programmazione a livello territoriale è enunciato nell'articolo 45 che riconosce alle Province ed ai Comuni, singoli o associati, le funzioni di programmazione dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie. La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è competenza delle Province.

Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze, predispongono i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione ed i piani di organizzazione della rete scolastica.

Le Province provvedono inoltre all'istituzione di indirizzi scolastici e formativi nel segmento dell'obbligo formativo, all'istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, compatibilmente con le risorse e con le strutture disponibili, nonché all'individuazione degli ambiti territoriali per il miglioramento dell'offerta formativa .

Alle Province viene altresì assegnata la funzione di coordinamento generale nell'ambito della programmazione territoriale.

Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale, all'articolo 46 si prevede l'istituzione da parte della Provincia di una Conferenza provinciale di coordinamento, della quale si definiscono le finalità, la composizione ed alcune modalità organizzative.

Il Capo V illustra i principi sui quali si fonda il governo del sistema formativo, la collaborazione istituzionale, la concertazione e la partecipazione sociale e le modalità per la relativa attuazione.

All'articolo 47 si afferma che la Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro; si individua nella concertazione, attuata con le parti sociali maggiormente rappresentative, nel rispetto del principio di pariteticità, lo strumento strategico per il governo di tali politiche.

L'articolo 48 definisce la partecipazione sociale quale elemento portante del sistema formativo. Al fine di favorirla, si istituiscono la consulta regionale degli studenti e la consulta regionale dei genitori; si prevede altresì l'attivazione di momenti di partecipazione rivolti a tutti i soggetti interessati, in particolare ai docenti, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro e di comitati tecnici e scientifici. Per le medesime finalità, si stabilisce altresì di attuare modalità di partecipazione rivolte agli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a livello regionale.

Agli articoli 49, 50 e 51 vengono istituiti gli organismi regionali per il governo del sistema: la Conferenza regionale per il sistema formativo, sede di collaborazione fra Regione, Enti locali, Amministrazione scolastica, istituzioni scolastiche autonome, organismi di formazione professionale e università, con compiti di proposta in merito agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema formativo; il Comitato di coordinamento istituzionale (CCI), sede di collaborazione fra Regione, Province e Comuni, con il compito di esprimere pareri sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, e di formulare proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo; la Commissione regionale tripartita (CRT), quale sede di concertazione fra la Regione e le parti sociali, con funzioni di proposta e valutazione in merito al sistema formativo ed alle politiche del lavoro di competenza regionale, nonché di espressione di pareri sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro. In particolare, il CCI, integrato dai rappresentanti dell'Amministrazione scolastica, funge da Comitato esecutivo della Conferenza regionale per il sistema formativo. Il Comitato esecutivo, integrato da un rappresentante delle Università, e la CRT svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri in merito all'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) ed all'educazione degli adulti.

L'articolo 52 promuove la concertazione a livello territoriale, prevedendo l'istituzione di Commissioni provinciali di concertazione, con funzioni di proposta e valutazione in merito alle linee

programmatiche delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale.

Il Capo VI, agli articoli 53, 54, 55 e 56, contiene le disposizioni transitorie e finali.

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

"NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO".

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Principi generali

CAPO II

IL SISTEMA FORMATIVO

Sezione I

Elementi fondamentali del sistema formativo

Art. 3 Natura e caratteristiche del sistema formativo

Art. 4 Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo

Art. 5 Riconoscimenti e certificazioni

Art. 6 Libretto formativo personale

Sezione II

Sostegno e sviluppo dell'innovazione

Art. 7 Qualificazione delle risorse umane

Art. 8 Ricerca e innovazione

Art. 9 Metodologie didattiche nel sistema formativo

Art. 10 Percorsi formativi nelle imprese

Art. 11 Orientamento

Art. 12 L'istruzione e la formazione professionale per le persone in stato di disagio

Sezione III

Finanziamento delle attività e sistema informativo

Art. 13 Finanziamento dei soggetti e delle attività

Art. 14 Assegni formativi

Art. 15 Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati

Art. 16 Sistema informativo

CAPO III

L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sezione I

Scuola dell'infanzia

Art. 17 Finalità

Art. 18 Continuità dei percorsi educativi e di istruzione

Art. 19 Qualificazione dell'offerta educativa

Sezione II

Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 20 Interventi a sostegno del successo formativo

Art.21 Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

Art.22 Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome

Art.23 Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie

Art. 24 Interventi per la continuità didattica

Art. 25 Arricchimento dell'offerta formativa

Sezione III

Integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale

Art. 26 Disposizioni generali

Art. 27 Biennio integrato nell'obbligo formativo

Sezione IV

Formazione professionale

Art. 28 Finalità

Art. 29 Tipologie

Art. 30 Accesso alla formazione professionale iniziale

Art. 31 Programmazione

Art. 32 Standard formativi e certificazioni

Art. 33 Accreditemento

Art. 34 Autorizzazione e riconoscimento delle attività

Art. 35 Qualificazione del sistema

Art. 36 Formazione degli apprendisti

Art. 37 Scuole regionali specializzate

Art. 38 Formazione nella pubblica amministrazione

Art. 39 Disposizioni finali

Sezione V

Educazione degli adulti

Art. 40 Apprendimento per tutta la vita

Art. 41 Educazione degli adulti

Art. 42 Programmazione ed attuazione degli interventi

Art. 43 Università della terza età

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE GENERALE E TERRITORIALE

Art. 44 Programmazione generale

Art. 45 Programmazione territoriale

Art. 46 Conferenze provinciali di coordinamento

CAPO V

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 47 Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

Art. 48 Partecipazione sociale. Consulte regionali

Art. 49 Conferenza regionale per il sistema formativo

Art. 50 Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 51 Commissione regionale tripartita

Art. 52 Concertazione a livello territoriale

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 Norme transitorie

Art. 54 Norma finanziaria

Art. 55 Modifiche alla Legge regionale 27 luglio 1998, n. 25

Art. 56 Abrogazioni

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La Regione Emilia-Romagna finalizza la propria normativa e la propria attività amministrativa nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale alla valorizzazione della persona e all'innalzamento dei livelli culturali e professionali, attuando qualificate azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro; assume altresì l'ordinamento nazionale dell'istruzione a fondamento della presente legge e indirizza le proprie azioni alla qualificazione del sistema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola pubblica, nel proprio territorio.

2. Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, costituiscono la base sulla quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali materie, in modo che siano garantite le pari opportunità e l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei cittadini e la valorizzazione degli Enti locali e funzionali.

3. La presente legge detta la disciplina dell'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni amministrative relative all'istruzione ed alla formazione professionale, componenti fondamentali del sistema formativo.

4. La presente legge individua altresì i principi generali cui si ispira la legislazione regionale nelle materie che ne costituiscono oggetto.

Art. 2

Principi generali

1. La Regione, in attuazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, pone la persona al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità, il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. Gli interventi della Regione e degli Enti locali, in applicazione di quanto previsto al comma 1, sono mirati ad innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo formativo con il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale, a sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, nonché a prevenire l'abbandono scolastico.

3. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali sostengono la valorizzazione dell'autonomia dei soggetti e la qualificazione ed il rafforzamento dell'offerta formativa, per renderla più rispondente alle differenze ed alle identità di ciascuno e più rispettosa dei ritmi di apprendimento, favorendone l'articolazione nell'intero territorio regionale, con attenzione alle aree deboli ed alla montagna. La Regione e le Province, nell'ambito dell'offerta finalizzata alla formazione del cittadino, valorizzano altresì la cultura del lavoro, anche attraverso la promozione di percorsi caratterizzati dall'intreccio fra apprendimenti teorici ed applicazioni pratiche.

4. L'offerta formativa è volta a favorire altresì le pari opportunità nell'inserimento lavorativo, l'adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori, l'attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale.

5. L'integrazione delle persone disabili e in condizione di svantaggio individuale e sociale, definito ai sensi della normativa vigente, si realizza anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle cooperative sociali, nonché dei soggetti del terzo settore.

6. Gli stranieri immigrati godono dei diritti di cui al comma 1 in condizione di parità con i cittadini italiani; a tal fine, la Regione promuove l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro specifiche esigenze nelle modalità organizzative, nelle metodologie e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale.

7. Resta ferma la normativa regionale vigente in materia di diritto allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le opportunità formative.

CAPO II IL SISTEMA FORMATIVO

Sezione I Elementi fondamentali del sistema formativo

Art. 3 Natura e caratteristiche del sistema formativo

1. Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia nell'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione non formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o ambiti. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di esperienza.

2. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati.

3. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema.

4. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fra le istituzioni pubbliche e si realizza mediante l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema e l'impiego coordinato e condiviso di risorse e competenze professionali diverse. Nell'ambito dei processi di integrazione, la Regione e gli Enti locali perseguono la riduzione degli adempimenti burocratici e la semplificazione delle procedure.

5. La Regione e gli Enti locali promuovono altresì il coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi al fine di realizzare, mediante la

valorizzazione delle diverse competenze e risorse, progetti ed azioni che rendano effettivi i diritti di cui all'art. 2.

6. La Regione e gli Enti locali sostengono i soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione. In tale ambito, gli interventi regionali mirano in particolare alla diffusione ed al consolidamento della cultura europea in tutti i percorsi formativi, quale parte integrante del diritto di cittadinanza e quale strategia di ampliamento delle opportunità di apprendimento e di occupazione.

Art. 4

Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo

1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali nazionali per la formazione professionale, anche integrata, e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi e la definizione di certificazioni valide sull'intero territorio nazionale.

2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea.

Art. 5

Riconoscimenti e certificazioni

1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto, ovvero un inquadramento professionale secondo quanto stabilito dalla contrattazione. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.

2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione professionale accreditati trasmettono al sistema informativo regionale, di cui all'art. 16, le certificazioni rilasciate al fine della costituzione del relativo repertorio.

Art. 6

Libretto formativo personale

1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che frequentano percorsi formativi di istruzione e di formazione professionale, anche integrati.

3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.

Sezione II Sostegno e sviluppo dell'innovazione

Art. 7 Qualificazione delle risorse umane

1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono le attività di qualificazione del personale della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di istruzione.

2. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.

3. La Regione e gli Enti locali valorizzano le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una loro adeguata formazione.

4. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo sono realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e delle capacità relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.

5. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo sono concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione professionale, nonché al personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all'articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Le condizioni e le modalità per la concessione degli assegni sono definite con atto della Giunta regionale, nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 44.

Art. 8 Ricerca e innovazione

1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Istituto regionale per la ricerca educativa, con le Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali.

2. La Regione valorizza altresì il ruolo delle Università in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.

3. Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi, anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni tecnologiche per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e per il decollo di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.

Art. 9 Metodologie didattiche nel sistema formativo

1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema formativo, le attività formative, in particolare quelle in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.

2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.

3. L'alternanza scuola - lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza ed alla formazione.

Art. 10

Percorsi formativi nelle imprese

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione del ruolo formativo dell'impresa nonché della realizzazione del diritto delle persone ad una adeguata formazione, la Regione, in accordo con le parti sociali, definisce gli specifici requisiti che le imprese formative devono possedere. Tali requisiti sono riferiti in particolare all'eccellenza dei risultati ottenuti nella gestione aziendale, alla propensione al miglioramento continuo ed alla valorizzazione delle risorse umane, alla disponibilità di personale con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, alla dotazione di sistemi tecnologici e di metodologie organizzative avanzate.

2. Le imprese formative concorrono, anche sulla base di intese con istituzioni scolastiche, università ed organismi di formazione professionale accreditati, alla formazione degli studenti, degli apprendisti, degli occupati e delle persone in cerca di occupazione. Il ruolo formativo delle imprese si esplica nell'ambito di percorsi di istruzione, di formazione professionale, anche integrati, nella transizione al lavoro e nell'esercizio dell'apprendistato.

Art. 11

Orientamento

1. La Regione e gli Enti locali, in attuazione dei principi di cui all'art. 2, sostengono interventi e servizi di orientamento, al fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.

2. La funzione di orientamento si esplica:

- a) nell'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione e l'espressione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto dei percorsi di istruzione e di formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
- b) nell'educazione alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro.

3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 44, e le Province sostengono le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.

Art. 12

L'istruzione e la formazione professionale per le persone in stato di disagio

1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati e degli enti del privato sociale a favore delle persone in stato di disagio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali sostengono con propri finanziamenti:

- a) progetti di continuità scolastica ed educativa fra scuola e ospedale;
- b) progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento di minori e adulti sottoposti a misure restrittive;
- c) progetti di recupero scolastico e di reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze;
- d) progetti di recupero scolastico e formativo e di orientamento per adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti.

Sezione III

Finanziamento delle attività e sistema informativo

Art. 13

Finanziamento dei soggetti e delle attività

1. Le attività delle istituzioni scolastiche autonome, di cui al Capo III della presente legge, possono essere finanziate direttamente o tramite avvisi pubblici, secondo criteri individuati dall'ente competente.

2. La Regione e le Province provvedono alla scelta dei soggetti e delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. I requisiti dei soggetti destinatari di finanziamenti regionali sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale.

3. La Regione sostiene sia l'offerta organizzata di servizi sia la domanda individuale delle persone, mediante modalità stabilite dalla Giunta Regionale, utilizzando di norma:

- a) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti;
- b) avvisi di diritto pubblico per la selezione di soggetti attuatori;
- c) appalti pubblici di servizio.

Art. 14

Assegni formativi

1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

Art. 15

Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi finanziati

1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli Enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

Art. 16
Sistema informativo

1. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, settori specifici ed interconnessi dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro. Tali settori sono finalizzati, ciascuno nel proprio ambito, alla realizzazione delle azioni di:

- a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
- b) supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;
- c) gestione, monitoraggio e controllo delle attività;
- d) raccolta e conservazione delle certificazioni.

CAPO III
L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sezione I
Scuola dell'infanzia

Art. 17
Finalità

1. La Regione e gli Enti locali perseguono la generalizzazione della scuola dell'infanzia, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, in particolare della scuola pubblica, a favore dei bambini di età tra i 3 e i 6 anni. La Regione sostiene tale finalità anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati in particolare all'estensione dell'offerta scolastica e alla sua qualificazione, per promuovere le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento dei bambini e per assicurare una effettiva uguaglianza delle opportunità educative.

2. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose. A tal fine, le famiglie devono essere coinvolte nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la loro partecipazione agli organismi rappresentativi.

Art. 18
Continuità dei percorsi educativi e di istruzione

1. Ferma restando la normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, la Regione e gli Enti locali valorizzano gli aspetti educativi e di cura di tali servizi, anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia.

2. In tale ambito, la Regione sostiene progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale.

3. La continuità educativa orizzontale tra le scuole dell'infanzia e verticale con i servizi educativi per la prima infanzia e con il primo ciclo dell'istruzione è volta a garantire il diritto dei bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo, specialmente nel momento dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Art. 19
Qualificazione dell'offerta educativa

1. Fatti salvi gli orientamenti delle attività educative rientranti nelle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato, per sostenere l'innalzamento della qualità dell'offerta della scuola

dell'infanzia, nonché l'innovazione pedagogico-didattica, la Regione definisce linee orientative di qualificazione, basate sulle ricerche, sulle esperienze e più in generale sul patrimonio culturale in ambito educativo espresso dal territorio e ne favorisce l'applicazione.

2. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico.

Sezione II

Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 20

Interventi a sostegno del successo formativo

1. Al fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, la Regione e gli Enti locali intervengono mediante:

- a) le azioni di valorizzazione e supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui agli articoli 21 e 22;
- b) la promozione dell'integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali, sanitarie, culturali, giovanili del territorio, di cui all'art. 23;
- c) il sostegno a progetti per la continuità didattica di cui all'art. 24;
- d) l'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'art. 25;
- e) il perseguimento dell'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale di cui alla Sezione III.

Art. 21

Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di curricoli didattici, individuando criteri e priorità sulla base dei processi di consultazione e concertazione di cui alla presente legge.

2. La Regione e gli Enti locali sostengono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee; sostengono altresì progetti volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento e di insegnamento.

3. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli Enti locali, d'intesa con la Direzione scolastica regionale, incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli Enti locali.

4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la Regione e gli Enti locali favoriscono altresì la costituzione di organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano sul territorio.

Art. 22

Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni scolastiche autonome

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 20, gli Enti locali, le istituzioni scolastiche, l'Amministrazione scolastica, anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di servizi e di consulenza (CSC) per le istituzioni scolastiche autonome.

2. I CSC si avvalgono, in forma integrata e realizzandone l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche, dall'Amministrazione scolastica, dagli Enti locali e dalla Regione, nonché da associazioni ed enti del privato sociale che operano per valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonché da centri di documentazione educativa e di integrazione.

3. I CSC possono avere natura plurisetoriale o specialistica ed offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche, oltre che della Regione, degli Enti locali e dell'Amministrazione scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento o per l'intero territorio regionale, a seconda della complessità e della specificità delle funzioni.

4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza di cui all'art. 49, ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualità.

Art. 23

Integrazione fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie

1. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, prevenire il disagio giovanile, favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri immigrati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali favoriscono le relazioni fra le istituzioni scolastiche autonome e le diverse risorse educative, formative, culturali, tecniche e professionali del territorio.

Art. 24

Interventi per la continuità didattica

1. La Regione e gli Enti locali sostengono la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole.

2. La Regione e gli Enti locali favoriscono altresì la diffusione degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale, anche sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di specifici modelli organizzativi, gestionali e didattici.

3. La Regione e gli Enti locali sostengono progetti finalizzati ad assistere la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico già avviato.

Art. 25

Arricchimento dell'offerta formativa

1. Al fine di arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell'offerta formativa dalle stesse elaborati, la Regione e gli Enti locali sostengono, attraverso la concessione di contributi, in particolare:

- a) la realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle caratteristiche sociali e produttive del territorio;

- b) la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo formativo di tutti gli studenti;
- c) l'estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti;
- d) l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza, all'intercultura;
- e) la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica, per il collegamento degli utenti che vivono in zone disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il pendolarismo, e per una maggiore efficienza della gestione scolastica.

Sezione III

Integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale

Art. 26

Disposizioni generali

1. Nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nonché di consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 (misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali), la Regione promuove l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti.

2. Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per reali possibilità di passaggio da un sistema all'altro al fine di favorire il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti.

3. L'integrazione si realizza prioritariamente nell'obbligo formativo, nell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nei percorsi universitari, anche post laurea, nell'educazione degli adulti.

4. Gli interventi integrati nel primo biennio della scuola secondaria superiore hanno lo scopo di rafforzare la capacità di orientamento e di scelta degli studenti, di presentare loro le tematiche del lavoro e delle professioni, di arricchire le competenze di base dei diversi indirizzi e piani di studio; nel successivo triennio hanno lo scopo di arricchire e specializzare i piani di studio, di consentire percorsi differenziati e personalizzati e di realizzare il collegamento tra offerta formativa e caratteristiche produttive, professionali, occupazionali dei territori, ivi compreso il contesto europeo.

5. I corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) si caratterizzano per la formale integrazione fra università, scuole medie superiori, organismi di formazione professionale accreditati ed imprese, tra loro associati anche in forma consortile, per la progettazione dell'offerta formativa sulla base di figure professionali i cui standard minimi sono definiti a livello nazionale e per l'ampio ricorso a periodi formativi in impresa.

6. La Regione, d'intesa con le Università, promuove l'integrazione fra la formazione universitaria e la formazione professionale, attraverso il sostegno alla realizzazione di percorsi a forte caratterizzazione professionalizzante, con priorità ai corsi post laurea.

Art. 27

Biennio integrato nell'obbligo formativo

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le Province sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di curricoli biennali integrati fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche all'estero, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio prevede altresì iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che, per qualunque motivo, non portano a termine il percorso frequentato.

3. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti, nonché del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e finanziarie occorrenti.

4. I percorsi integrati hanno la caratteristica di consentire agli alunni che li scelgono di continuare ad assolvere l'obbligo formativo sia nell'istruzione che nella formazione professionale. A tal fine, gli accordi di cui al comma 1 recepiscono il progetto didattico, definito d'intesa tra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale, che individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire nell'istruzione e nella formazione professionale, enucleandone le parti fondamentali.

5. Al fine di rendere effettiva la possibilità di scelta, i curricoli devono in ogni caso essere coerenti con l'indirizzo proprio della istituzione scolastica di riferimento e devono altresì contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale, sia le aree professionali interessate.

6. Possono partecipare all'attuazione degli accordi di cui al presente articolo gli organismi di formazione professionale accreditati, selezionati con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, lett. b), per lo svolgimento di progetti di durata almeno quadriennale.

7. Al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo del biennio integrato, la Regione e le Province nel primo quadriennio di attuazione, sostengono azioni di aggiornamento dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale impegnati nei bienni integrati.

8. Al termine del biennio, gli studenti scelgono se proseguire l'obbligo formativo, anche attraverso percorsi integrati, nell'istruzione, nella formazione professionale o nell'esercizio dell'apprendistato.

Sezione IV Formazione professionale

Art. 28 Finalità

1. La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale servizio è ispirato ai criteri dell'occupabilità, intesa come concreta possibilità di inserimento lavorativo in esito alla formazione; della adattabilità, intesa come capacità delle imprese e dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove attività lavorative; della imprenditorialità, intesa come capacità di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.

2. La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali, sostengono la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.

Art. 29 Tipologie

1. Le attività di formazione professionale si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
- b) formazione superiore, rivolta a coloro che hanno già assolto o adempiuto all'obbligo formativo, nonché a coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore; essa consiste in percorsi volti a fornire o ad arricchire competenze di natura professionalizzante che si concludono, di norma, con qualifiche di livello superiore rispetto alla formazione iniziale;
- c) formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi, nonché per favorire l'adattabilità del lavoratore;
- d) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali.

Art. 30 Accesso alla formazione professionale iniziale

1. La Regione stabilisce l'età di accesso, anche differenziata, alla formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure professionali.

2. La Regione e le Province finanziano prioritariamente i percorsi di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il biennio integrato e quelli che si realizzano in continuità con lo stesso.

3. La Regione e le Province sostengono iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che, al compimento del 15° anno di età, non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri territoriali di cui all'art. 42, comma 4.

Art. 31 Programmazione

1. La programmazione regionale risponde alle esigenze dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la cui ricognizione è svolta anche da enti bilaterali.

2. La funzione di programmazione spetta alla Regione e alle Province ai sensi degli articoli 44 e 45.

3. La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione.

4. La Regione promuove il raccordo con i soggetti che, ai sensi della vigente legislazione gestiscono interventi di formazione continua, ed in particolare con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 32

Standard formativi e certificazioni

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 2, approva:

- a) gli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie della formazione professionale;
- b) i profili formativi;
- c) le qualifiche professionali;
- d) i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la certificazione e la registrazione delle competenze e per l'inserimento delle certificazioni nel repertorio di cui all'art. 5;
- e) i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenze;
- f) i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 34;
- g) i criteri per la gestione del finanziamento delle attività.

Art. 33

Accreditamento

1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale.

2. L'accREDITAMENTO regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri e requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali.

4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.

5. Le imprese e gli enti pubblici che svolgono direttamente attività formative per i propri dipendenti non sono tenuti ad accreditarsi. Tali attività possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.

Art. 34

Autorizzazione e riconoscimento delle attività

1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Provincia competente per territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto all'art. 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per le attività di cui all'art. 44, comma 4.

2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla Regione l'inserimento di loro attività all'interno degli elenchi di cui all'art. 14.

Art. 35 **Qualificazione del sistema**

1. Per il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale, la Regione, nell'ambito della propria programmazione, sostiene interventi:

- a) di riorganizzazione e sviluppo degli organismi accreditati finalizzati al miglioramento didattico, gestionale e tecnologico;
- b) di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle professionalità degli operatori;
- c) di innovazione didattica e metodologica, finalizzata anche alla diffusione di modalità di apprendimento sostenute da tecnologie informatiche;
- d) di miglioramento delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione straordinaria di locali destinati alle attività formative.

Art. 36 **Formazione degli apprendisti**

1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.

2. La Regione garantisce la qualità di tale formazione attraverso la definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai metodi didattici, che si differenziano a seconda del livello delle competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo nell'esercizio dell'apprendistato.

3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la formazione interna all'impresa.

Art. 37 **Scuole regionali specializzate**

1. La Regione può istituire scuole specializzate per specifici ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio, ovvero per la elevata innovazione che caratterizza determinati profili professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative metodologie didattiche, nonché di rendere disponibili strumentazioni specializzate. Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si integrano con l'offerta formativa del territorio, e sono gestite dagli organismi di cui all'art. 33, anche in rete fra di loro.

2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo, di cui all'articolo 49, e la Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 51, approva un programma pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, lett. b), disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione poliennale.

Art. 38 **Formazione nella pubblica amministrazione**

1. La Regione e gli Enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con gli Enti locali e le loro associazioni, nonché con gli altri soggetti della pubblica amministrazione, privilegiano:

- a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini;
- b) l'esercizio delle funzioni degli Enti locali in maniera associata.

Art. 39 **Disposizioni finali**

1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 (riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale). Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con i Comuni interessati, si provvede al trasferimento delle risorse strumentali relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).

2. I beni immobili di proprietà della Regione, adibiti allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, sono assegnati in comodato ai Comuni interessati, previa intesa con gli stessi. Tali beni sono assegnati in uso dai Comuni agli organismi di formazione professionale accreditati.

3. La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.

Sezione V **Educazione degli adulti**

Art. 40 **Apprendimento per tutta la vita**

1. La Regione e gli Enti locali promuovono l'apprendimento delle persone per tutta la vita, quale strumento fondamentale per favorirne l'adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella società della conoscenza, nonché per evitare l'obsolescenza delle competenze ed i rischi di emarginazione sociale.

2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonché con il ricorso alla formazione a distanza ed alle tecnologie innovative.

Art. 41 **Educazione degli adulti**

1. L'educazione degli adulti comprende l'insieme delle opportunità formative, formali e non formali, rivolte a persone in età adulta, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Essa tende a favorire:

- a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
- b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
- c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
- d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini.

2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da Enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di formazione professionale accreditati, università della terza età, associazioni ed in genere dai soggetti che erogano attività di educazione non formale agli adulti, anche attraverso la realizzazione di accordi, al fine di corrispondere alla domanda delle persone rilevata sul territorio.

Art. 42

Programmazione e attuazione degli interventi

1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete alle Province, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'art. 44 e secondo le modalità della programmazione territoriale di cui all'art. 45.

2. La programmazione è elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dagli Enti locali, in collaborazione con le parti sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e con i centri territoriali per l'educazione degli adulti.

3. La programmazione provinciale dell'offerta di educazione degli adulti tiene conto delle risorse messe a disposizione da tutti i soggetti istituzionali interessati e dagli altri soggetti di cui all'art. 41, comma 2, al fine di ottimizzarne l'utilizzo e di garantire il più ampio soddisfacimento della domanda.

4. La Regione e gli Enti locali valorizzano i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'art. 45, comma 8, quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli organismi di formazione professionale accreditati.

Art. 43

Università della terza età

1. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, competono alle Province le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla domanda emergente ed in espansione delle persone per l'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE GENERALE E TERRITORIALE

Art. 44

Programmazione generale

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

- a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali, per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli Enti locali;
- b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa;
- c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche;
- d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente legge.

2.La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente, gli standard regionali per la formazione professionale, di cui all'art. 32, volti a rafforzare l'identità di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale. Definisce altresì gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei tirocini e dell'alternanza scuola - lavoro.

3.La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.

4.Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla presente legge, le funzioni amministrative relative:

- a) alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative quanto alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle condizioni di omogeneità e adeguatezza per la relativa messa a regime;
- b) alla programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;
- c) all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5;
- d) alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione degli interventi di propria competenza.

5.La Giunta regionale determina altresì il calendario scolastico ed i relativi ambiti di flessibilità.

6.Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale previsti dalla presente legge.

7.Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonché la valutazione degli esiti del sistema formativo.

Art. 45 **Programmazione territoriale**

1.Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi vigenti, ed in particolare dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e dalla presente legge.

2.A tal fine, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni formativi svolte anche da Enti bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.

3.La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è di competenza delle Province che la esercitano mediante piani per l'offerta formativa, di norma triennali.

4.Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a progettazioni innovative

delle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola, nonché di interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.

5. Le Province e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle compatibilità finanziarie di cui al comma 1, predispongono, sentite le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione della rete scolastica, comprendenti anche le azioni di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in modo che la collocazione e l'articolazione delle stesse garantiscano pari opportunità di fruizione dell'offerta formativa sull'intero territorio e l'utilizzo, l'organizzazione e la gestione ottimali degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per l'accesso. Tali piani possono riguardare sia la organizzazione complessiva della rete scolastica, sia interventi parziali.

6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi da Province e Comuni alla Regione. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento, la Regione, sentito il parere della Conferenza regionale di cui all'art. 49, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto al comma 1. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico. Le procedure attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c.

7. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è attuata nei piani provinciali previa intesa con la Regione, che acquisisce a tal fine il parere della Conferenza regionale di cui all'art. 49.

8. Con le medesime procedure di cui al comma 7, le Province istituiscono i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.

9. Le Province individuano, sentite le Conferenze provinciali di coordinamento di cui all'art. 46 e le Commissioni di concertazione di cui all'art. 52, gli ambiti territoriali al fine del miglioramento dell'offerta formativa, caratterizzati dal riconoscimento delle identità locali e dalla stabile interazione di fattori sociali, culturali ed economici. Al fine di garantire la disponibilità di una rete di servizi, gli ambiti devono essere definiti in relazione all'ampiezza territoriale ed alla popolazione di riferimento, nonché in base a criteri di compatibilità e di ottimizzazione delle risorse.

10. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle Province e dai Comuni singoli o associati, ispirandosi ai principi e alle modalità della collaborazione istituzionale, della concertazione con le parti sociali e della partecipazione dei soggetti interessati.

11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale, le Province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della programmazione territoriale.

Art. 46

Conferenze provinciali di coordinamento

1. Per le finalità di cui al comma 11 dell'art. 45, la Provincia istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento. La composizione di tale organismo è definita dalla Provincia e può prevedere la partecipazione dei Comuni, singoli o associati, dell'amministrazione scolastica regionale, delle università, delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionali accreditati, nonché dei soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.

2.La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la programmazione dell'offerta formativa e può rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.

3.La Conferenza esprime parere in merito ai piani di cui all'art. 45, alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui al comma 8 del medesimo articolo.

4.Le modalità di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni, sono disciplinate dalla Conferenza con proprio regolamento.

CAPO V

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 47

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1.La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.

2.La Regione e gli Enti locali concorrono a realizzare l'integrazione nell'ambito del sistema formativo mediante accordi, di natura territoriale, settoriale o per specifici programmi, anche con soggetti autonomi, pubblici e privati.

3.La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza con le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il rispetto del principio di pariteticità.

Art. 48

Partecipazione sociale. Consulte regionali

1.La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso la istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2.A tal fine, è istituita la consulta regionale degli studenti, composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche).

3.E' istituita altresì la consulta regionale dei genitori, composta da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei Consigli di circolo e di istituto, designati secondo modalità dagli stessi individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola.

4.La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di costituzione delle Consulte di cui ai commi 2 e 3. Si applicano ai componenti di dette Consulte le disposizioni in materia di rimborsi e compensi per la partecipazione a tali organi, secondo la vigente normativa regionale.

5.Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni didattiche e di progettualità di eccellenza, presente nel sistema formativo, quale contributo di arricchimento alla

programmazione regionale, la Giunta regionale promuove sedi di ascolto, di partecipazione e di consultazione rivolte ai protagonisti di tali esperienze, in particolare ai docenti, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro e di organismi tecnici e scientifici.

6. La Giunta regionale attiva altresì modalità di partecipazione con gli organismi di formazione professionale accreditati, operanti a livello regionale.

Art. 49

Conferenza regionale per il sistema formativo

1. È istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. Essa è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato;
- b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
- c) nove Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, valorizzando anche le forme di associazionismo fra i Comuni e garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;
- d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale e due rappresentanti dell'Amministrazione scolastica dallo stesso designati;
- e) diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria superiore, secondo modalità dalle stesse individuate;
- f) sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati;
- g) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale.

2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

3. Il Presidente della Conferenza è nominato dal Presidente della Regione fra i componenti della Conferenza stessa, sentito il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

4. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema formativo e di verifica dei relativi esiti. Essa esprime altresì parere in merito ai piani per l'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica, di cui all'art. 45, ed agli atti relativi al sistema formativo di particolare rilevanza, previsti dalla presente legge.

5. Le modalità per il funzionamento delle attività sono disciplinate dalla Conferenza, attraverso l'adozione di apposito regolamento.

Art. 50

Comitato di coordinamento istituzionale

1. È istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede di collaborazione istituzionale fra Regione, Province e Comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in materia di lavoro. Esso è nominato dal Presidente della Regione ed è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che lo presiede;
- b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;
- c) i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo.

2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi. Esso formula, altresì, proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo.

3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui al comma 1, lett. d), dell'art. 49, funge da Comitato esecutivo della Conferenza regionale per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di proposta e di impulso all'attività della Conferenza stessa, nonché di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema formativo.

4. Il Comitato di cui al comma 3, integrato altresì da un rappresentante delle Università, e la Commissione regionale tripartita di cui all'art. 51, definendo specifiche modalità di raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla programmazione relativa all'istruzione e alla formazione tecnica superiore e all'Educazione degli adulti.

5. La Regione, in raccordo con il Comitato di cui al presente articolo e con la Commissione regionale tripartita di cui all'art. 51, garantisce modalità di informazione e di confronto fra i due organismi.

6. A seguito della costituzione del Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123, comma quarto, della Costituzione, si provvederà alla ridefinizione delle funzioni svolte dal Comitato di coordinamento istituzionale, nell'ambito dell'organizzazione funzionale di detto Consiglio delle autonomie.

Art. 51

Commissione regionale tripartita

1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente, che la presiede;
- b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in proporzione alla loro rappresentatività a livello regionale;
- c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro in proporzione alla loro rappresentatività a livello regionale;
- d) il consigliere di parità, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), effettivo e supplente.

3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi.

4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla stessa.

Art. 52

Concertazione a livello territoriale

1. La Provincia istituisce una Commissione di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche della istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale.

2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato ed è costituita garantendo la pariteticità delle parti sociali, in proporzione alla loro rappresentatività a livello provinciale, e la presenza del consigliere di parità.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 53
Norme transitorie

1. I procedimenti in corso, in attuazione delle leggi regionali 24 luglio 1979, n. 19 (riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), 7 novembre 1995, n. 54 (riordino della funzione di gestione delegata ai comuni in materia di formazione professionale), 25 novembre 1996, n. 45, art. 14 (misure di politica regionale del lavoro), 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale), compresi quelli relativi a concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.

2. Gli atti di programmazione e di indirizzo, approvati ai sensi delle leggi regionali n. 19 del 1979 e n. 25 del 1998, mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.

3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione regionale tripartita, prevista dall'art. 6 della L.R. n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale tripartita di cui all'art. 51 della presente legge. La Commissione regionale tripartita costituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione di cui all'art. 51 della presente legge.

4. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro del soppresso Comitato di coordinamento interistituzionale, previsto dall'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, il cui esercizio compete al Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 50 della presente legge. Il Comitato di coordinamento interistituzionale costituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 50 della presente legge.

5. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano salve le funzioni in materia di lavoro delle Commissioni di concertazione previste dall'art. 9, commi 4 e 5, della L.R. n. 25 del 1998, il cui esercizio competerà, quando istituite, alle Commissioni di concertazione di cui all'art. 52 della presente legge. Si applicano alle Province le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5, della L.R. n. 25 del 1998 fino alla nomina delle Commissioni di cui all'art. 52 della presente legge.

Art. 54
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 55
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998

1.All'art. 3, comma 1, della L.R. 27 luglio 1998, n. 25 (norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), dopo la locuzione "politiche del lavoro", sono soppresse le parole da "e per le politiche formative" fino a "istruzione". È altresì abrogato l'ultimo periodo di detto comma 1.

2.All'art. 4, comma 2, della L.R. n. 25 del 1998, dopo la locuzione "politiche del lavoro", sono soppresse le parole "e della formazione". È altresì abrogato l'ultimo periodo di detto comma 2.

3.Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 9, commi 4 e 5, della L.R. n. 25 del 1998.

Art. 56 **Abrogazioni**

1.Sono abrogate:

- a) la L.R. 24 luglio 1979, n. 19 (riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni);
- b) la L.R. 7 novembre 1995, n. 54 (riordino della funzione di gestione delegata ai comuni in materia di formazione professionale).

2.Sono abrogati:

- a) gli articoli 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206 della L.R. n. 3 del 1999 (riforma del sistema regionale e locale);
- b) l'art. 14, comma 3, della L.R. 25 novembre 1996, n. 45 (misure di politica regionale del lavoro).
